

N. R.G. 8561/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. **8561/2017** promossa da:

CARROZZERIA FRATELLI BASILE srl (C.F. 10785500017), con sede in Torino, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo PERRINI (C.F. PRR1GL62B01F952Q) presso il cui studio in Torino Corso Tassoni 12 è elettivamente domiciliata, come da procura a margine della'tto di citazione in primo grado

APPELLANTE

Contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00818570012), con sede in Bologna, in persona di legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto MANZELLA (C.F. MNZLRT67C15L219P) presso il cui studio in Torino al Corso Duca degli Abruzzi 6 è elettivamente domiciliato come da procura in cacle alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado

APPELLATA



CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza del 25.10.2018)

PER PARTE APPELLANTE

“Previa se del caso ammissione delle prove dedotte e non ammesse in primo grado, ivi compresa idonea CTU tecnica

in totale riforma della sentenza 3060/2016 del 21.9.2016

condannare la convenuta al pagamento in favore della cessionaria del credito Carrozzeria F.lli Basile srl della somma di Euro 1.280,00 già dedotto lo scoperto contrattuale e la minor offerta *ex adverso* formulata per le causali di cui in atti o quell'altra somma veriore determinanda, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della domanda fino all'effettivo pagamento.

Col favore dei compensi anche stragiudiziali e di mediazione di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge e successive occorrendo e tassa di registro e rimborso spese di lite di primo grado gi corrisposte in favore di Unipolsai”.

PER PARTE APPELLATA

“Respingere le avversarie domande, confermando per l'effetto l'impugnata sentenza; in via subordinata

Con il favore delle spese di giudizio, oltre rimborso forfetario, accessori di legge e successive occorrendo”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Carrozzeria Fratelli Basile evocò in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino la Unipolsai Assicurazioni spa deducendo di essersi resa cessionaria di credito risarcitorio vantato nei confronti della medesima dal signor Amariei Vasile, quale proprietario del veicolo SEAT ALTEA tg. DV*590*PG per i danni riportati dalla vettura in seguito a violenta ed improvvisa grandinata nella notte del 9.12.2014 in Torino, allegando di aver sostenuto costi di riparazione per Euro 5.490,00 come da fattura prodotta in atti. Dolendosi che la compagnia assicurativa avesse offerto la minor somma di Euro 3.112,00, parte attrice ne chiedeva la condanna al pagamento dell'importo di Euro 1.280,00 quale residuo ancora complessivamente dovuto al netto dello scoperto contrattuale, nonché al pagamento delle spese stragiudiziali e di mediazione.

Si costituiva in primo grado la UnipolSai la quale eccepiva come con la sottoscrizione della polizza sulla base della quale era sorto il credito indennitario ceduto l'assicurato dante causa dell'attore avesse assunto l'impegno in caso di danni per eventi naturali di utilizzare per la riparazione del proprio mezzo il centro di riparazione indicato dall'impresa tra quelli facenti parte del circuito “Auto Presto & Bene”; che dunque



oggetto della copertura assicurativa prevista non sarebbe stato indennizzo in denaro bensì da indennizzo in forma specifica, operato dalla compagnia per il tramite del Centro di Riparazione convenzionato. Contestato per tale motivo il diritto come azionato, la compagnia assicurativa convenuta ha riferito di aver tuttavia - previa stima da parte di proprio incaricato dei costi di riparazione eseguiti sull'autovettura - ritenuto di liquidare detto valore al netto della franchigia in favore del proprietario del mezzo signor Amariei e quindi l'importo di Euro 3.112,00, somma che ha chiesto volersi ritenere integralmente soddisfacente della domanda di cui concludendo ha chiesto l'integrale rigetto.

Con sentenza n. 3060 depositata il giorno 30.9.2016 il Giudice di Pace di Torino ha ritenuto fondata ed accolto la prospettazione di parte convenuta e la legittimità della clausola sulla base della quale la medesima aveva opposto il proprio diniego all'indennizzo come richiesto; valutato che con la corresponsione della somma la compagnia avesse assolto ad ogni obbligo, ha quindi rigettato la domanda attorea condannando la società attrice alla rifusione ad UnipolSai delle spese di lite.

* * *

Avverso la predetta pronuncia ha proposto impugnazione la Carrozzeria F.Lii Basile indicando esponendo le qui di seguito esposte ragioni a supporto della prospettata erroneità della decisione, e quindi proponendo i seguenti **motivo di appello**:

- aver il giudice di prime cure ritenuto che la polizza prevedesse un obbligo di indennizzo in forma specifica - con previsione di riparare il mezzo presso centri convenzionati come condizione cui sarebbe subordinata la corresponsione dell'indennizzo - mentre in realtà il contratto prevedeva una mera facoltà in tal senso, senza alcun vincolo per l'assicurato;
- aver il giudice diffusamente argomentato sulla legittimità di una clausola denominata "Auto Presto & Bene" che in realtà nella ritenuta sia forma cogente non è rinvenibile in alcuna parte delle condizioni di polizza;
- aver in sostanza avvallato la legittimità del rifiuto della compagnia assicurativa alla liquidazione del danno nella misura documentata sulla base di una interpretazione del contratto del tutto avulsa dalle effettive pattuizioni contrattuali ed in contrasto alle previsioni normative applicabili alla vicenda in esame

Si è costituita la UnipolSai Assicurazioni la quale - senza proporre anche in questa fase alcuna specifica contestazione in ordine al *quantum* della pretesa risarcitoria azionata - ha insistito nel prospettare una interpretazione delle condizioni di polizza secondo cui l'obbligo assunto dalla compagnia non sarebbe rappresentato da una controprestazione in denaro bensì dall'assunzione di un obbligo di fare, obbligo risarcitorio che avrebbe dunque dovuto trovare adempimento soltanto in forma specifica, ed ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria per equivalente.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto è fondato, per i motivi qui di seguito esposti, e dal suo accoglimento in totale riforma della sentenza impugnata deriva l'accoglimento della domanda formulata in primo grado, con condanna dell'appellata UnipolSai Assicurazioni spa al pagamento all'appellante della somma ivi richiesta.

1. Contenuto dell'obbligazione assunta dalla compagnia assicurativa.

L'interpretazione delle condizioni di polizza

Pare opportuno riepilogare gli aspetti della controversia dedotti che sin dal primo grado del giudizio non hanno formato oggetto di contestazione alcuna e/o che non hanno formato oggetto di impugnazione, e che anche in forza del principio fissato all'art. 115 c.p.c. possono dunque ritenersi pacifici ed in quanto tali sottratti agli oneri probatori incombenti variamente gravanti le parti. Essi sono:

- il fatto che la vettura del signor Amariei abbia subito in data 9.12.14 un danno in conseguenza di una grandinata;
- l'esistenza di polizza assicurativa sottoscritta dal predetto con UnipolSai Assicurazioni che tra altri rischi assicurati – nella forma di “valore a nuovo” - comprendeva tra altri anche il predetto evento naturale;
- la contemporanea presenza di pattuizioni contrattuali che per un verso “impegnano” il contraente assicurato ad utilizzare il centro di autoriparazioni scelto tra quelli “facenti parte di un circuito Auto Presto & Bene”, accanto ad altre che prevedono la liquidazione in favore dell'assicurato di indennizzo in forma pecuniaria;
- la circostanza che la riparazione del veicolo venne effettuata in data 4.3.2015 presso la Carrozeria Fratelli Basile srl, per un esborso documentato da fattura - emessa dalla predetta carrozzeria, resasi cessionaria del relativo credito - per l'importo complessivo di Euro 5.490,00;
- la cessione da parte dell'assicurato proprietario del veicolo danneggiato del predetto credito alla medesima Carrozeria.

Unica questione controversia sulla quale si è sin dalla prima fase del giudizio incentrato il contraddittorio è costituita da quale fosse l'oggetto della obbligazione gravante sulla compagnia di assicurazione, se cioè esso fosse rappresentato da “*indennizzo in forma specifica e non già da indennizzo in denaro*” (così a pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta avanti al Giudice di Pace), come sostenuto dalla UnipolSAi, ovvero il rimborso del costo sostenuto dall'assicurato per la riparazione comunque effettuata.



La medesima questione sopra richiamata - quella cioè relativa alla tipologia di obbligazioni assunte dalle parti con la sottoscrizione della polizza, e quindi dell'interpretazione delle clausole relative alle modalità e criteri di liquidazione del danno - è anche l'unica che ha formato oggetto di impugnazione e che è dunque devoluta alla cognizione di questa fase di appello.

Orbene, tanto premesso, si tratta di operare una lineare esegesi delle previsioni contrattuali pattuite tra le parti nella scheda di polizza e delle condizioni generali del contratto ivi richiamate, secondo i criteri dettati in materia di interpretazione del contratto dagli artt. 1362 e ss. c.c., sulla base della quale deve pervenirsi alla conclusione che l'eccezione genericamente opposta dalla UnipolSai alla domanda di adempimento dell'obbligazione della prestazione indennitaria prevista nel rapporto contrattuale sorto tra le parti è del tutto infondata.

Ben vero è che nella scheda di polizza venne convenuto tra le parti che "il contraente assicurato si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall'impresa tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene in caso di sinistro che abbia colpito (tra gli altri) anche "eventi naturali".

Ma tale previsione, che potrebbe dirsi di tipo "programmatico", non è seguita né supportata nella polizza - che costituisce fonte normativa per la vicenda in esame - da alcuna altra previsione di carattere operativo o cogente: in particolare, non sono previste in alcun (altro) passaggio del testo contrattuale applicabile conseguenze per il caso in cui l'assicurato non ottemperi a siffatto impegno.

Certamente deve escludersi che in forza di siffatta (come detto generale) unica previsione possa ritenersi che l'obbligazione risarcitoria gravante in via generale sulla compagnia assicurativa a norma dell'art. 1905 c.c. debba estrinsecarsi unicamente in quella di provvedere direttamente alla riparazione del mezzo, attraverso quei Centri di Riparazione Convenzionati che sarebbero gli unici autorizzati ad "effettuare tutte le attività opportune e necessarie al ripristino dello *status quo ante*, rimettendo cioè *a nuovo* il veicolo", come sostenuto in memoria costitutiva di questa fase dalla difesa della UnipolSai.

In nessuna parte delle pattuizioni contrattuali si prevede infatti un così rilevante mutamento dell'oggetto della obbligazione a carico della compagnia assicurativa; mutamento che seppur possibile in quanto rientrante nella libera disponibilità delle parti - come si desume anche da quanto previsto all'art. 2058 c.c., che consentendo tale scelta al danneggiato legittima l'anticipazione della stessa anche in via preventiva mediante l'inserzione di apposita clausola in fase di stipula del contratto - si ritiene richieda tuttavia anche, oltre che una concreta



regolamentazione delle modalità e garanzie per la qualità dell'adempimento connesse all'indennizzo in forma specifica, anche l'espressa esclusione di ogni altra forma alternativa di adempimento dell'obbligazione indennitaria, ed in particolare l'assenza di previsioni pattizie che facciano riferimento o rinviino a forme di liquidazione dell'indennizzo per equivalente.

La pronuncia della Suprema Corte n. 11757/18 invocata ancora nelle sue difese conclusive da parte appellata e che ha ritenuto la legittimità della clausola che richiama il circuito Auto Presto & Bene – quella stessa contenuta anche nella polizza posta a fondamento della domanda proposta dalla odierna appellante - non pare invero essere stata chiamata anche ad affrontare questioni interpretative riferite alle pattuizioni di polizza disciplinanti quella vicenda nel suo complesso; questioni che invece si pongono nella vicenda in esame, e che sono state peraltro puntualmente riproposte in questa sede dalla difesa di parte appellante.

Tra le Condizioni di Assicurazione (che risultano anche espressamente richiamate nella scheda contrattuale) sono invero inserite clausole che si pongono in netto contrasto con l'interpretazione proposta dalla difesa di UnipolSai Assicurazioni spa alla clausola cd. Auto Presto & Bene, vale a dire alla ritenuta natura vincolante dell'impegno assunto dall'assicurato circa la scelta dell'impresa ove riparare il veicolo ed agli effetti liberatori dell'obbligo indennitario gravante sulla appellata che deriverebbero dall'aver l'assicurato fatto riparare il mezzo da carrozzeria non convenzionata.

Tali clausole sono rinvenibili:

- tra condizioni particolari (per eventi naturali), ove al punto E.4 le modalità di determinazione dell'indennizzo (“in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi”) fanno univoco riferimento a criteri di tipo monetario: previsioni dalle quali è pertanto possibile trarre la conclusione che siffatto indennizzo da liquidarsi in favore dell'assicurato altra natura non assuma se non quella di tipo pecuniario;
- nelle Condizioni Generali di assicurazione, laddove all'art. 10 - allo scopo di incentivare l'Assicurato ad avvalersi di una Carrozzeria convenzionata - si prevede la riduzione (in tal caso) ad Euro 100 della parte di danno che rimane a carico dell'assicurato, rispetto alla franchigia minima prevista in Euro 350 nel frontespizio della polizza; è soprattutto da tale norma che si ricava, *a contrariis*, implicitamente ma inconfutabilmente anche la legittimità di una diversa scelta da parte



l'assicurato, quella cioè di potersi rivolgere anche ad impresa che non rientra nel ridetto circuito Auto Presto & Bene; con l'unica conseguenza in tal caso dell'applicazione della franchigia minima nella maggior entità sopra indicata.

Le presenza delle predette previsioni contrattuali si pone invero come incompatibile con l'asserita esistenza di un obbligo per il quale l'assicurato debba ritenersi vincolato a rivolgersi per le riparazioni a "Centri convenzionati".

Dovendosi infatti procedere ad interpretazione del contratto secondo i principi di conservazione degli effetti delle singole clausole, previsto all'art. 1367 c.c., e della interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre, come richiesto all'art. 1363 c.c., deve piuttosto ritenersi che il generico riferimento all'impegno ad utilizzare imprese facenti parte del circuito Presto e Bene esposto nel frontespizio della scheda contrattuale - privo come osservato di previsione circa concrete ricadute sul diritto all'indennizzo in caso di sua inosservanza - costituisca una mera facoltà per l'assicurato, sia pure incentivata in termini di minor estensione della franchigia.

Siffatta interpretazione dell'impegno assunto dall'assicurato, l'unica come detto che in applicazione delle norme disciplinanti l'ermeneutica delle pattuizioni può ricavarsi dalla polizza per cui è causa, conduce in ogni caso ad escludere che dalla mancata ottemperanza a tale impegno possano prodursi quegli effetti preclusivi del diritto ad indennizzo pecuniario opposti dalla compagnia e statuiti dal giudice di prime cure, e che la parte appellata vorrebbe vedere qui confermati.

In difetto di contestazioni sul *quantum* risarcitorio fondate su ulteriori e diversi profili (*in primis*, la sua congruità rispetto al danno) il diritto della odierna appellata è rappresentato dall'ammontare di euro 5.490,00 portato della fattura prodotta in atti, al netto dello scoperto del 20% previsto al già richiamato art. 10 delle condizioni di polizza pari ad Euro 1.098,00, e quindi per la somma di Euro 4.392,00. Pacifico in atti l'avvenuta corresponsione da parte della odierna appellata della minor somma di Euro 3.112,00, UnipolSai Assicurazioni va condannata a corrispondere alla Carrozzeria Fratelli Basile srl la residua somma di Euro 1.280,00 richiesta in citazione.

Non debenza dell'importo richiesto per attività stragiudiziale

Principio ribadito in giurisprudenza è quello secondo cui le spese legali stragiudiziali sostenute dal danneggiato per conseguire risarcimento del danno costituiscono voce di danno risarcibile a condizione che esse siano state necessarie o utili.



L'esborso per spese di assistenza stragiudiziale, in particolare, ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. Il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia

Nel caso in cui la controversia sia sfociata – come nella vicenda in esame - in giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, sia pure in grado di appello, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono tuttavia una componente del danno da liquidare ed il rimborso delle spese previsto dall'art. 20 del Decreto ministero Giustizia n. 55 del 10.3.2014 è ammesso per ed è limitato alle sole attività svolte prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che rivestano autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima (cfr Cassazione civile, sez. un., 10/07/2017, n. 16990).

Nella vicenda in esame non sono state documentate attività che non siano di mera diffida ad adempiere, né per altro verso è documentato alcun esborso relativo alla fase di mediazione, ragione per cui la relativa domanda riproposta anche in questa fase deve essere rigettata.

* * *

Per le ragioni che precedono l'appello si presenta fondato limitatamente alla debenza della ulteriore somma richiesta a titolo di risarcimento danni per costo di ripristino della vettura, e dal suo accoglimento deriva che in riforma della sentenza impugnata parte convenuta qui appellata vada condannata al pagamento in favore della appellante a tale titolo del residuo importo di Euro 1.280,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo.

Le spese, anche per la prima fase, vengono qui liquidate facendo applicazione dei criteri previsti dalle tabelle tariffarie previste da D.M. 55/2014 vigente all'epoca della decisione, in relazione al valore della controversia, con riferimento ai parametri previsti per ciascuna delle due fasi del giudizio e considerata l'assenza in entrambe della fase istruttoria, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Carrozzeria Fratelli Basile srl,
condanna la UnipolSai Assicurazioni spa al pagamento in favore della predetta appellante della somma di Euro 1.280,00, oltre interessi legali dal 14.12.2015 al soddisfo;

condanna parte appellata a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi del



giudizio che liquida come segue:

- primo grado
Euro 870,00 per onorari ed Euro 125,00 per esposti, oltre al rimborso spese generali 15%, Cpa, IVA e successive occorrenze come per legge
- presente fase del giudizio
Euro 1.620,00 per onorari ed Euro 174,00 per esposti, oltre al rimborso spese generali 15%, Cpa ed IVA, oltre ad eventuali successive occorrenze come per legge.

Così deciso

In Torino, il 6.3.2019

Il Giudice
Sergio Pochettino

